



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 76 DEL 19 DIC 2018

OGGETTO: Presa d'atto della L.R. n° 8 dell'8/05/2018, n° 26 (norme sulla stabilizzazione dei precari delle Autonomie Locali) e dell'Art.20 del D.Lgs 75/2017- Prosecuzione fino al 31/12/2019 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale di cui alle LL.RR. nn.85/95 e 16/06, che saranno assunti successivamente al 1° gennaio 2019.

L'anno duemilaediciotto il giorno 15 GENNAIO del mese di DICEMBRE alle ore 13,00 in Castel di Iudica, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono intervenuti i sigg.:

		presente	assente
1	Sig. Strano Ruggero	Sindaco	X
2	Dott.ssa Orlando Simona Maria	Vice Sindaco	X
3	Avv. Arena Giuseppe	Assessore	X
4	Sig. Miano Antonino	Assessore	X

Partecipa il Segretario comunale LOTTA SARA VALENTINA.....

Il Sindaco, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto, proposto da:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8\6\1990, n.142, come recepita con L.R. n.48 dell'11\12\1991.

Vista la L.R. n.44 del 3\12\1991.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge n.142\90, come recepito dall'art.1, comma 1, lett.i della l.r. n.48\91, hanno espresso il seguente parere:

Il Responsabile del servizio .	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:..... <u>FAVORISCE</u> lì, <u>19-12-2018</u> Il Responsabile.....
Il Responsabile di Ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:..... <u>FAVORISCE</u> lì, <u>19-12-2018</u> Il Responsabile.....

Cap. [] Competenze [] Residui Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.13 della L.R. n.44 del 3\12\1991 che testualmente recita: “Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto” ATTESTA Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di Euro:	Somma stanziata Euro:..... variazioni in + Euro:..... variazioni in - Euro:..... somme già imp. Euro:..... somma disponib. Euro:..... Lì,..... Il Resp. serv. Finanz.
--	--

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: Presa atto della L.R. n° 8 dell'8/05/2018, n° 26 (norme sulla stabilizzazione dei precari delle Autonomie Locali) e dell'Art.20 del D.Lgs 75/2017- Prosecuzione fino al 31/12/2019 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale di cui alle LL.RR. nn.85/95 e 16/06, che saranno assunti successivamente al 1° gennaio 2019.

IL SINDACO

PREMESSO con delibera di Giunta Municipale n° 91 del 27/12/2017 è stata disposta la proroga e la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività lavorativa di n° 12 soggetti di cui alle LL.RR. nn.85/95 e 16/06, mediante la conferma dei contratti già in essere di diritto privato, a tempo determinato e part time, a 24 ore settimanali , per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2018, in ossequio al dettato dell'articolo 3 della Legge Regionale n° 27 del 29/12/2016,

CHE i legislatori nazionali e regionali hanno delineato i possibili percorsi normativi al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo storico del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella P.A. e procedere, ove ritenuto possibile, alla stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fornendo tutela e valorizzazione alle professionalità maturate dal personale in servizio presso gli Enti locali, in coerenza con i fabbisogni rilevati e con la dotazione organica;

CHE il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili in atto, costituisce un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale, da attuare nel rispetto e compatibilmente con le norme e i vincoli normativi ed in coerenza con i fabbisogni di personale;

PRESO ATTO dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

CONSIDERATO che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 cit.; tra i quali non rientrano i lavoratori socialmente utili;

CONSIDERATO,inoltre, che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'Art.6, comma 2, del D-Lgs 165/2001 e s.m.i., come ha affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Sicilia, nella deliberazione 6/11/2014, n° 192/PAR: " la programmazione presuppone la ricognizione dell'effettivo fabbisogno di personale dell'Ente, in relazione (fra l'altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatico viene compiuto sulla base dell'analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall'unica necessità di soddisfare l'esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [...] il problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il

personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se, dopo aver effettuata l'analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze dell'Ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale "precario" in atto utilizzato dal Comune;

VISTA la legge regionale n° 27 del 29/12/2016, pubblicata nella G.U.R.S. n° 58 del 31/12/2016 avente ad oggetto: " Disposizione in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario ed in particolare:

- l'Art.3 , comma 6, della sopra citata L.R. n° 27/2016, il quale dispone che per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai comuni "a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti";

- l'art.3, comma.9, che, in armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, differisce al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 30, comma 3 e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato;

- l'art.3, comma 10, il quale introduce il principio per cui la Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo alla proroga del personale a tempo determinato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato al 31 dicembre 2015;

- l'art. 3, comma 13, il quale prevede il cambio di denominazione del contributo erogato ai comuni abrogando al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" e aggiungendo il seguente periodo: "I trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai Bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati"

- l'Art.13- comma 14- il quale modifica ed integra l'Art. 7 bis dell'Art.30 della L.R. n° 5/2014 e s.m.i. , sostituendolo in tal modo: " I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento . decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60% di una trimestralità riferita all'anno precedente" ;

VISTO l'art. 20, comma 1 del D.Lgs 25 maggio 2017, il quale consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;

b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo

determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricoprono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;

DATO ATTO, altresì, che il predetto Art.20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018/2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

- a) risultati titolare, successivamente alla data del 28/08/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso, quindi anche i soggetti titolari di collaborazioni coordinate e continuative;
- b) abbia maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso,

PRESO ATTO:

- che la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n° 3/2017, prot. N. DFP 0067490 P- del 23.11.2017 recante “*indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*” al fine di guidare gli Enti nell'avvio delle procedure atte all'applicazione della speciale procedura di reclutamento del personale da stabilizzare, suggerisce, nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, di procedere, comunque, all'attuazione delle misure previste dall'art.20, a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella dotazione organica;
- che la ratio delle citate disposizioni di legge è quella di garantire “una tutela rispetto a forme di precariato protrattasi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art.97 della Costituzione, le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime;

VISTO l'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 (Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali), pubblicato sulla GURS n. 21 dell'11 maggio 2018, il quale ai commi 6, 7 e 8 chiarisce quanto segue:

- le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time non devono essere per un numero di ore inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015.
- ove non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 del medesimo D.Lgs, interamente riservate ai medesimi.

- Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.
- La copertura finanziaria è assicurata per l'esercizio 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lett. b) dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754, istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.

VISTA la nota prot. n. 16042 del 5/11/2018, con la quale da ultimo, il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ha chiarito le modalità applicative del succitato art. 26 della L.R. 8/2018 ed in particolare alle pagine 3 e 4 testualmente recita:

- Con il comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018 si è dunque provveduto a modificare il comma 22 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 rinviano correttamente la mobilità obbligatoria del personale delle ex Province al momento della individuazione degli esuberi di personale delle stesse ex Province e consentendo, di fatto, il riavvio delle operazioni di stabilizzazione delle 13.440 unità di personale censite dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Il già citato art. 26 della L.R. n. 8/2018 contiene numerose modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, finalizzate ad armonizzare tale disciplina con quella contenuta negli ultimi atti statali in materia di stabilizzazione del personale con contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero: il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, c.d. "Decreto Madia" recante "Modifiche e integrazioni al D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s), e z), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e la conseguente Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che ha meglio esplicitato i contenuti del predetto Decreto Legislativo - (Pag. 3);
- Il comma 3, stante quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo - in materia di rinvio della mobilità obbligatoria del personale delle ex province - elimina ogni richiamo nella disciplina contenuta nell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016, alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 426 della legge n. 190/2014 che, in relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 (Riduzione delle dotazioni organiche, Individuazione del personale soprannumerario, Definizione delle procedure di mobilità, Ricollocazione del personale in mobilità presso Regioni ed Enti locali, Ricollocazione del personale in mobilità presso lo Stato e le altre amministrazioni) dispone la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 del termine previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9 del decreto legge n.101/2013. Conseguentemente, il predetto comma 3, per ragioni di armonizzazione della disciplina regionale con le disposizioni contenute nell'articolo 20 del D.lgs n. 75/2017, c.d. Legge Madia, sposta al 31 dicembre 2019, il termine per le proroghe finalizzate alla stabilizzazione – (Pag. 4);

VISTI:

- l'art. 30, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, il quale, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al D. lgs 81/2000, D. lgs 280/1997, L.R. 24/2000 che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratti a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, dispone che il Dipartimento lavoro predisponga l'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013;
- le direttive impartite da Dipartimento Regionale del Lavoro con nota prot. n.

5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella GURS – Parte I – 14 febbraio 2014, n. 7, con la quale è stato predisposto l’elenco unico regionale comprendente tutti i soggetti che hanno presentato la prescritta autocertificazione;

VISTA la delibera n° 23 del 29/03/2018 ad oggetto: “Approvazione programma triennale del personale per il triennio 2018/2020”, inserito nel documento unico di programmazione 2018/2020, approvato con delibera consiliare n° 26 del 23/08/2018, , mediante il quale sono stati determinati i criteri generali per la programmazione del fabbisogno nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, prevedendo nel piano assunzionale 2018 la stabilizzazione del personale inserito nell’apposito elenco regionale previsto dall’art. 30 della L.R. n. 5/2014 , atteso che tutti i soggetti precari impiegati presso questo comune sono in atto utilizzati nell’espletamento di funzioni e servizi fondamentali di questa Amministrazione e che, pertanto, permane il fabbisogno organizzativo e le esigenze istituzionali volte ad assicurare con continuità il mantenimento dei servizi già erogati;

DATO ATTO che presso questo Ente prestano servizio n. 12 dipendenti a tempo determinato, di cui alle ex LL.RR. 85/95 e 16/06;

CONSIDERATO che in atto i soggetti titolari di diritto privato in servizio presso questo Ente, a 24 ore settimanali, risultano tutti utilizzati nell’espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l’interesse dell’Ente ad una conferma dei rapporti contrattuali, per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

RICHIAMATI, integralmente, gli atti con i quali questo Comune ha iniziato ad avviare un graduale percorso per la stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso l’Ente e proveniente dal bacino del precariato storico regionale ed in particolar modo:

- la deliberazione n° 7 del 13/02/2018, con la quale è stata effettuata con esito negativo la ricognizione annuale di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell’Ente di cui all’Art.33 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dall’art.16 della legge 183/2001;
- la determina n. 484 dell’11/06/2018 del capo settore “Affari Generali e Segreteria- personale – servizi Demografici”, con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per soli titoli riservata al processo di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale a n. 24 ore settimanali di n. 4 unità di personale precario “operatori/ausiliari”, Cat. A/1, e n. 3 “esecutori/amministrativi”, Cat. B/1, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito con la legge n. 125/2013, dell’art. 30 della L. R. n. 5/2014, dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, pubblicato in data 29 giugno 2018 per estratto sulla GURS – Serie speciale concorsi – ed in un quotidiano a diffusione regionale, nonché il testo integrale, unitamente al modello di domanda, all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale di questo Ente, per 30 giorni consecutivi;
- la determinazione n. 939 del 12/12/2018 del capo settore “Affari Generali e Segreteria- personale – servizi Demografici” , con la quale è stata approvata la graduatoria di merito della procedura selettiva pubblica per titoli di cui sopra e pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castel di Iudica in data 12/12/2018;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 73 dell'11/12/2018 ad oggetto: " Rideterminazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e dei servizi e personale assegnati", nella quale risultano previsti i relativi posti vacanti;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla stabilizzazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, a 24 ore settimanali, di n. 4 unità di personale precario "operatori/ausiliari", Cat. A/1, e n. 3 "esecutori/amministrativi", Cat. B/1, del CCNL Comparto Funzioni Locali, di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/06, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali, con decorrenza 1° gennaio 2019;

RITENUTO, altresì, sussistendo il fabbisogno organizzativo e le esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati a cui non si può far fronte con altro personale a causa di carenza di dipendenti e nelle more di completare il processo di stabilizzazione del personale precario nella misura stabilita nel sopra citato piano di fabbisogno, di disporre la proroga e la prosecuzione, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2019, di n° 5 contratti di diritto privato, a tempo determinato e parziale, Cat. "C", a 24 ore settimanali di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/06;

VISTE le LL.RR. 85/95 e 16/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 5 del 28/01/2014 n° 5 ed in particolare l'Art.30 e relative circolari attuative;

VISTO il D.L. n° 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013, n° 135;

VISTA la legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015)

VISTA la L.R. n° 2 del 13 gennaio 2015;

VISTA la legge n 208 del 28.12.2015;

VISTA la L.R. n° 27 del 29/12/2016;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa e permanendo l'interesse dell'Amministrazione, il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali:

1 – Stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, a 24 ore settimanali, n. 4 unità di personale precario "operatori/ausiliari", Cat. A/1, e n. 3 "esecutori/amministrativi", Cat. B/1, del CCNL Comparto Funzioni Locali, di cui all'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, con decorrenza 1/1/2019.

2- Autorizzare, nelle more di completare il processo di stabilizzazione del personale precario, la proroga e la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività lavorativa di n° 5 soggetti appartenenti alla Cat. "C" del vigente C.C.N.L, di cui alle LL.RR. nn.85/95 e 16/06, indicati nell'allegato "B", mediante la conferma dei contratti già in essere di diritto privato, a tempo determinato e part time, a 24 ore settimanali , per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2019.

3 - Attestare che per questo Ente permangono i requisiti indispensabili onde potere confermare la prosecuzione dei relativi contratti di lavoro, con riferimento sia al fabbisogno organizzativo che alle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

4- Autorizzare, inoltre, il responsabile dell'ufficio personale a procedere all'avvio delle procedure di stabilizzazione dei restanti 5 soggetti appartenenti alla cat. "C" indicati nel prospetto allegato "B", ai sensi dell'Art.26,comma 6 della L.R. 8/5/2018, n°8 e dell'Art.20 del D.Lgs 75/2017, in base ai quali le procedure di stabilizzazione sono interamente riservate ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al citato Art.20 del D.Lgs 75/2017 e dell'Art.30 della L.R. 5/2014 i quali prestano

servizio presso lo stesso Ente.

5- Prendere atto che non sussistono ostacoli normativi, procedurali e di copertura finanziaria per la stabilizzazione del personale di cui sopra, tenuto anche conto del fatto che la mancata conclusione dei processi di stabilizzazione entro il 31/12/2020, comporterà la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in misura pari alla spesa sostenuta dalla resais S.p.A. per ciascun soggetto non stabilizzato che verrà assunto da tale società (cfr,comma 8 dell'Art.3 della L.R. 27/2016, come modificato dall'Art.26,comma 2, della l.r. 8/2018) e che le proroghe in deroga dei contratti a tempo determinato in corso, ai sensi dell'Art.4,comma 9/bis del D.L. 101/2013 e s.m.i. richiamato dall'Art.30,comma 3,della L.R. 5/2014 e s.m.i., sono autorizzate fino al 31/12/2019 società (cfr. comma 9 dell'Art.3 della L.R. 27/2016, come modificato dall'Art.26,comma 3, della l.r. 8/2018)

6 – Dare atto che ai sensi dell'Art.26, comma 7, della L.R. 8/2018 le procedure di stabilizzazione Sono a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310,191301 e 1913020, e non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli Enti e dunque non comportano un ulteriore aggravio di spesa sul bilancio comunale.

7- Dare atto, altresì, che con successivo atto deliberativo si procederà, nei limiti delle risorse assunzionali determinate dalla legislazione al tempo vigente e nel rispetto degli altri vincoli previsti in materia di assunzione e reclutamento del personale, alla predisposizione e approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale, relativo agli anni 2019/2021;

8 – Demandare al capo settore “Affari Generali e Segreteria- Personale e servizi demografici” la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, con i soggetti interessati di cui agli allegati “A” e “B”.

8 - Trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Regionale delle autonomie Locali,Al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego,dell'Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative e alle OO.SS.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il suespresso schema di deliberazione;

RITENUTO di doverlo approvare;

A voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1 - Approvare il suindicato schema di delibera che qui di seguito si intende riportato anche se non materialmente trascritto.

2 - Dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della legge n° 142/90, così come recepito dalla legge regionale n° 44/91,stante l'urgenza.



IL SINDACO

L' ASSESSORE

Domenico Alvaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

V. Mazzola

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n° 44 del 3 dicembre 1991, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 20-12-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art.11, comma 1).

Castel di Iudica li.....

Il Segretario comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n° 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi dal 20-12-2018 al 05-01-2019, come previsto dall'Art.11 L.R. n° 44/1991, a seguito degli adempimenti sopra attestati, è diventata esecutiva il giorno 19-12-2018

() – decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.12,comma 1) L.R. 44/1991.

– dichiarata immediatamente esecutiva

Castel di Iudica li _____

Il Segretario comunale

V. Mazzola